



COMUNE DI LAGO

Provincia di Cosenza

UFFICIO DEL SINDACO

PIAZZA MATTEOTTI - 87035 LAGO (CS) - Codice Fiscale 86000830785 - Partita IVA 01385940786 - ☎ 0982/454071 - Fax 0982/454172

Ordinanza n. _16_ del 06/09/2024

Prot. n. _5392_ del 06/09/2024

**Agli Esercenti Ambulanti e Fissi
di bevande e prodotti alimentari**

**Alla Stazione Carabinieri di Lago
Piazza Matteotti - Lago**

ORDINANZA DI DIVIETO ASSOLUTO DI VENDITA ALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE PER I GIORNI 7 E 8 SETTEMBRE 2024

IL SINDACO

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017 per la gestione delle pubbliche manifestazioni, laddove, con riferimento agli aspetti legati alla safety, viene dettata, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, tra le altre, la seguente misura di sicurezza: "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

Rilevato che per le giornate del **7 e 8 settembre 2024** è in programma **una manifestazione religiosa con fiera e serate musicali** e che per tale evento è attesa la partecipazione di un elevato numero di persone, tale da fare ritenere opportuna l'adozione della sopra citata misura di sicurezza;

Preso atto delle direttive del Min. Int. impartite con Circolare n. 11001/123/111 del 18 luglio 2017 ;

Valutato, pertanto, necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse allo svolgimento di tale manifestazione religiosa/fieristica/musicale e, in particolare, per la prevedibile considerevole affluenza di pubblico, disporre, il divieto assoluto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, per gli operatori commerciali;

Visto l'art. 54 del T.U. 267/2000

ORDINA

A tutti gli operatori commerciali, compresi quelli ambulanti, esercenti nell'area ricompresa tra l'incrocio della SS 278 (ex S.P. 257) con strada comunale Fellito, fino all'incrocio di Paragieri e da questo sulla S.P. 257 fino all'incrocio con la strada comunale per Fittopede, compreso inoltre il tratto di strada provinciale S.P. 47 dal Bivio di Lago fino al ponte sul fiume Acero, il divieto assoluto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, per l'intera giornata del 7 settembre, dalle 00,01 alle 24,00 e per l'intera giornata dell'8 settembre dalle 00,01 fino all'orario di conclusione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie.

Per i soli esercenti ambulanti è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche (con gradazione superiore a 21°).

Gli eventuali casi accertati di inottemperanza al presente provvedimento, saranno perseguite nelle previste forme di legge e sanzionati secondo la normativa di riferimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
al T.A.R., entro 60 giorni dalla pubblicazione;
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si demanda agli operatori della Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica, la vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

Dalla residenza Municipale, 06/09/2024

Il Sindaco
F.TO dott. Fiorenzo Scanga